

Nozione di Rifiuto. Volontà di Disfarsi, Requisito Essenziale. Necessità

1. [Ordinanza di Revoca di Sequestro Preventivo. Tribunale di Palermo, Sez. del Giudice per le indagini preliminari, 14 febbraio 2004](#)
2. [Ordinanza di annullamento di sequestro. Tribunale di Catania, Sez. del Riesame, Camera del Consiglio del 10 aprile 2003.](#)
3. [Ripristino del disposto sequestro preventivo. Cass. pen., Sez. III, 3 febbraio 2004, n. 1723, \(Ud. 12.11.2003\)](#)
4. [Annullamento senza rinvio del sequestro. Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 3.02.2004, n. 1758 \(Ud. 14.11.2003\). Ric. B.G.](#)

1. Tribunale di Palermo, Sez. del Giudice per le indagini preliminari, 14 febbraio 2004, Giud. Dott. Vincenzina Massa

Ordinanza di revoca di sequestro preventivo

Letta la istanza del decreto di sequestro preventivo emesso da questo Giudice in data 12.2.2004, presentata al PM in data 12.2.2004 nell'interesse di E.O., indagato come in atti, pervenuta in cancelleria in data 13.12.2004 corredata di parere contrario, istanza volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'area colpita da sequestro preventivo, nel presupposto che non sussisterebbero indizi in ordine all'ipotizzato reato di cui all'art. 51 c. 4 D.Lgs. 22/97 nel rilievo che i materiali di risulta derivanti dalla asportazione della massicciata della linea ferrata, costituiti da pietrisco misto a materiale terroso siano rifiuti non pericolosi, sotto il profilo che mancherebbe il fumus commissi delicti legittimante l'adozione della cautela reale essendo applicabile la norma di cui all'art. 14 l. 178/2002 e non potendosi, tenuta presente la nozione di rifiuto definita detta norma di interpretazione autentica ritenere che l'accumulo dei suddetti materiali fosse, nel senso voluto dalla norma incriminatrice, una "discarica abusiva";

rilevato che, ciò si sostiene nell'istanza di revoca in esame, sotto il duplice aspetto che si tratta di materiali residuali che possono essere riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo, né recare pregiudizio all'ambiente (cfr. esiti prove sui campioni eseguite dall'Istituto Sidercem s.r.l. laboratorio autorizzato dal Ministero LL.PP. che hanno permesso di verificare come il materiale in questione fosse risultato idoneo al riutilizzo per la formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali per recuperi ambientali e che la Ditta avrebbe potuto disporre dello stesso nei limiti previsti della normativa in materia nel qual caso avrebbe dovuto produrre certificazione attestante che la cessione aveva riguardato materiale riutilizzabile tal quale

integrata dall'indicazione dei soggetti a cui il materiale sarebbe stato ceduto e della quantità ceduta), e che è stato disposto al riutilizzo tal quale a soggetti terzi;

Rilevato che il P.M. ha trasmesso detta istanza, ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p., esprimendo parere contrario all'accoglimento di essa sotto il profilo che persisterebbe il fumus del reato, nel presupposto che vi sarebbe contrasto fra la norma di interpretazione autentica suddetta (citato art. 14 1. 178/2002) e le direttive comunitarie in materia, ragion per cui, secondo un'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato (sentenza Corte Cassazione Sez. III n. 17656 del 15.4.2003), sarebbe necessario ai fini di delineare la nozione di rifiuto applicare immediatamente e prevalentemente nell'ordinamento nazionale i principi fissati dai regolamenti comunitari, e, gradatamente, sotto il profilo che non vi sarebbe nel caso di specie la certezza del "riutilizzo" dei beni di che trattasi che permetterebbe la norma del citato art. 14, ove ritenuto applicabile, di escludere che essi vadano annoverati fra "i rifiuti";

Esaminati gli atti e la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza;

Ritenuto che sono in diritto condivisibili le argomentazioni svolte nell'interesse dell'indagato istante;

che, invero, i presupposti che legittimano l'adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente costituiti dalla corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale – alla stregua di un controllo sommario – e dalla concretezza e attualità dell'esigenza di prevenzione, controllo questo che fa sia pur nei limiti così individuati, compete al Giudice della cautela e non può essere rinviato al giudizio di merito;

che, quindi, a maggior ragione in presenza di una questione controversa come quella afferente all'applicabilità della norma incriminatrice alla fattispecie astratta ipotizzata e quella concreta che vi è sussunta dall'Organo dell'Accusa;

che si ataglia perfettamente alla questione sub iudice un recente pronunciamento della Suprema Corte (sentenza n. 4052 del 29.01.2003, c.c. 13.11.2002 Pres. Savignano, rel. Onorato), pienamente condiviso dal Decidente secondo il quale "In tema di rifiuti, la nuova definizione di rifiuto contenuta nell'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, quale interpretazione autentica della nozione dettata dall'art. 6 lett a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, pur modificando la nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della Direttiva 91/156/CEE, è vincolante per il giudice nazionale, atteso che la citata direttiva non è applicativa (cd self executing) e non potendosi in tal caso fare ricorso all'art. 234 del Trattato dell'Unione Europea, onde richiedere alla Corte di Giustizia una interpretazione pregiudiziale, che può solo riferirsi al Trattato o agli atti delle istituzioni della Comunità e non agli atti del legislatore nazionale";

che, pertanto, in tali ipotesi non può il giudice, rilevando il contrasto con la normativa comunitaria, disapplicare sic *et simpliciter* una norma di legge dell'ordinamento statale;

che, quindi, essendo pienamente condivisibile quanto difensivamente argomentato nell'interesse dell'istante a proposito del fatto che i materiale di risulta in questione, risultati non pericolosi e idonei al riutilizzo, essendo stati ceduti per la riutilizzazione tal quale (cfr. contratto un copia atti fra la impresa MA.CA.BO di M.B & C snc e la E. s.p.a. avente proprio ad oggetto la riutilizzazione del materiale di che trattasi) non possono considerarsi "rifiuto" nel senso voluto dall'applicabile art. 14 citata legge, non soltanto perché nel caso di specie il detentore non se ne è disfatto, né ha deciso di disfarsene, non avendo nemmeno l'obbligo di farlo, ma altresì perché si tratta di materiali riconosciuto non contaminati ed idonei al riutilizzo cui sono stati effettivamente destinati;

che, pertanto, si deve ritenere insussistente il presupposto del *fumus commissi delicti* di cui all'art. 321 comma I c.p.p.;

che, quindi ritenuta la non corrispondenza tra fattispecie concreta (fatto sub capo A) e quella astratta ipotizzata nei confronti dell'indagato istante sotto il cennato profili, analoga conclusione si deve trarre a proposito delle ipotesi di reato delle quali è dato carico agli altri indagato (Bologna Matteo e Porcaro Marco) sub capi B) e C), venuto meno il presupposto logico dell'accusa mossa nei confronti di questi ultimi ed il decreto di sequestro in data 12.12.2004 va revocato in toto;

PQM

Letto l'art. 321 comma 3 c.p.p.

Revoca il decreto di sequestro preventivo emesso in data 12.12.2004 disponendo la restituzione delle aree sequestrate agli eventi diritto a cura della PG che ha eseguito il sequestro, con facoltà sub-delega.

Dispone che copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, delegando per l'esecuzione lo stesso ufficio di Polizia Giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Manda alla Cancelleria per i consequenziali adempimenti di rito

Palermo 14.02.2004

Il Giudice

**2. Tribunale di Catania, Sez. del Riesame, Camera del Consiglio del 10.04.03.
Presidente Dott. Antonino Giurato, Giud. Dott. Francesco Cardile , Dott. Paola Cosentino.**

Ordinanza di annullamento di sequestro

Letta la istanza presentate dalla difesa di E.C. in data 29 marzo 2003 con le quale è stata chiesta la revoca dei decreti di sequestro emessi dal PM presso il Tribunale di Caltagirone e dal PM presso il Tribunale di Siracusa in data 5 marzo 2003 a norma dell'art. 354 cpp;

Esaminati gli atti dei procedimenti penali nn. 505/2003 e 1694/2003 Reg. Gen., riuniti con il provvedimento emesso all'udienza camerale del giorno 8 aprile 2003;

Preso atto che E.C. risulta indagato per i reati di cui all'art, 51 L. 22/1997.

OSSERVA

Con i decreti impugnati al PM presso il Tribunale di Caltagirone ed il PM presso il Tribunale di Siracusa hanno disposto il sequestro di parte delle aree a cielo aperto delle stazione ferroviarie di Palagonia, Scordia, Fildidonna, Militello, Val di Catania, Mineo, Vizzino, e Grammichele, e particolarmente di quei settori ove i militari della GdF di Catania hanno rinvenute accatastate *complessivamente* circa 65.000 traversine in legno dismesse da E.F spa. & S. Spa, società costituite in ATI appaltatrice dei lavori di rifacimento e di rinnovo della tratta ferroviaria compresa tra le stazione PS di Lentini-diramazione e di Vizzino in forza del contratto acquisito in atti.

Ricorre avversi siffatti decreti E.C., direttore tecnico di E.F spa & S. spa, deducendo l'insussistenza del *fumus* del reato, specificamente asserendo l'impossibilità giuridica di qualificare le rinvenute traversine quali rifiuti ai sensi della legge 22/1997, si come autenticamente interpretata con il DL 8 luglio n. 138.

Ritiene il Collegio che i ricorsi sono fondati e pertanto devono essere accolti, non essendo stata acquisita in atti prova alcuna idonea a qualificare la denunciata condotta del prevenuto *nella qualità* quale attività illecita di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo, ed essendo stato, di contro, nel tutto trascurato dai PM, con le conseguenti erronee implicazioni giuridiche, l'essenzialità ai fini del reato del requisito soggettivo relativo alla determinazione *dell'animus derelictionis*, ovvero alla volontà di disfarsi del materiale da parte delle società appaltatrici dei lavori di rifacimento della tratta ferroviaria.

Vi è innanzitutto da dire che il DL n. 22/1997, nel dettare la nuova disciplina in materia di rifiuti, ha inteso individuare, anche con particolare riferimento alle fattispecie di illecito penale, un *dato oggettivo* – quale la presenza di sostanze riportate nell'allegato A) che siano state già disfatte dal suo detentore ovvero siano in atto di essere disfatte, oppure ancora siano oggetto di un dovere giuridico on tal senso- e un *dato soggettivo*, descritto dalla norma come volontà del detentore di disfarsi di quella determinata sostanza.

La considerazione che si impone in termini generali, quindi, è che le sostanze rientranti nelle categorie riportate nell'Allegato A – codice europeo dei rifiuti- non sono di per sé

caratterizzabili come rifiuti se il detentore non se ne è disfatto e non intende disfarsene ovvero non è obbligato per legge o in forza di un provvedimento amministrativo a disfarsene.

Posto quanto sopra in termini di diritto, vale osservare nella fattispecie in esame che, si come evincesi dal punto 2.1, lett. P del contratto di appalto in atti, gli obblighi contrattuali assunti da E.F spa & S. spa. Prevedono, in sede di esecuzione dei lavori di rifacimento della tratta ferroviaria in manutenzione, per *quel che qui interessa*.

- la sostituzione delle traversine collocate nei binari con nuove traversine in cemento armato precompresso,
- la rimozione delle stesse degli attacchi in ferro che servono all'ancoraggio del binario (cd. Organi di attacco di primo livello),
- la messa a disposizione di tali manufatti in favore di RTI, società appaltante.

Dal contratto si evince poi che quest'ultima società si è riservata in qualità di proprietaria delle traversine, la facoltà di decidere, in considerazione dello stato di fatto in cui esse vengono a trovarsi in esito ai lavori di smontaggio, quali dei manufatti reimpiegare e quali avviare allo smaltimento a proprie cure e spese.

Quanto sopra risulta confermato anche da P.A, direttore dei lavori appaltati per conto di RTI, il quale, escusso in sede di sit, ha riferito che, in conformità dell'art. 18 ter. B del contratto di appalto, a seguito del distacco degli organi di attacco di primo livello, le traversine possono essere classificate, a giudizio esclusivo di RTI, come *usati servibili* piuttosto che come *usati fuori uso*, precisando che soltanto i primi restano di proprietà della società appaltante, mentre i secondi vengono ad essere smaltiti a mezzo di ditta specializzata.

Orbene, tenuto conto che l'esecuzione delle opere è tuttora in corso, per quel che riguarda il caso di specie, appare evidente che, nel momento in cui è intervenuto il sequestro, le traversine rinvenute dai militari della GdF – si come accatastate nelle aree a cielo aperto delle indicate stazioni ferroviarie *complete degli organi di attacco di primo livello*- non possono essere qualificate come rifiuti essendo piuttosto meri materiali suscettibili di essere in futuro dismessi ovvero reimpiegati tal quali sulla base di una decisione spettante unicamente a RTI, che nella specie non è ancora intervenuta anche per il brevissimo lasso di tempo intercorso dalla consegna dei lavori appaltati e dal conseguente inizio degli stessi.

In buona sostanza, lo stato dei luoghi e le pattuizioni contrattuali assunte impongono di qualificare le traversine in sequestro come rifiuti solo a seguito del distacco delle piastre di acciaio e della messa a disposizione delle stesse in favore di RTI, in tal momento costituendosi l'obbligo giuridico per il custode dei manufatti di disfarsi delle traversine da dimettere nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 22/1997.

Non resta, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, che annullare i decreti di sequestro impugnate per l'insussistenza del *fumus* del reato con il quale i PM hanno qualificato i fatti contestati a C.E.

La ragione dell'annullamento esimo il Collegio, come è di tutta evidenza, dal dover esaminare la questione afferente alla sussistenza delle esigenze probatorie ex artt. 354 e 257 cpp.

P.Q.M.

ANNULLA i sequestri emessi dal PM presso il Tribunale di Caltagirone e dal PM presso il Tribunale di Siracusa in data 5 marzo 2003 e, per l'effetto, ORDINA la restituzione delle aree a cielo aperto delle stazioni ferroviarie di Palagonia, Scordia, Fildidonna, Militello, Val di Catania, Mineo, Vizzino e Grammichele all'avente diritto nella qualità.

Catania, 10 aprile 2003.

3. Cass. pen. , Sez. III, 3 febbraio 2004, n. 172 (Ud. 12 novembre 2003). Ricorso PM c/ L.P.

La deroga alla nozione di rifiuto introdotta dal secondo comma dell'art. 14 (D.L. 8 luglio 2002, n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178), anche a prescindere dalla sua nota incompatibilità con la normativa comunitaria e dalla connessa controversia sulla sua applicabilità da parte del giudice italiano, che esclude la qualifica di rifiuto quando la sostanza è effettivamente ed oggettivamente riutilizzata a determinate condizioni, riguarda solo le ipotesi "abbia deciso" e "abbia l'obbligo di disfarsi", ma non l'ipotesi "si disfi".

Nella fattispecie il S.C. ha ravvivato la ricorrenza di quest'ultima ipotesi, osservando che il Tribunale del riesame di Genova aveva erroneamente escluso la nozione di rifiuto sulla considerazione che "il materiale sequestrato fosse destinato alla commercializzazione" e non abbandonato alla rinfusa, "ma sistematicamente ordinato". Di qui il ripristino del disposto sequestro preventivo, annullato dal Tribunale del riesame.

Svolgimento del procedimento

1. Con provvedimento del 20.5.2003 il g.i.p. del tribunale di Genova, convalidando la misura già eseguita in via d'urgenza, disponeva contestualmente il sequestro preventivo di due aree appartenenti alla s.r.l. Car Crash (una di mq. 100 e l'altra di mq. 300) in cui giacevano rottami ferrosi, accumulatori di piombo esausti e oli minerali esausti.

Il direttore della società, L.P., era sottoposto a indagini preliminari in ordine ai seguenti reati:

- a. Art. 51, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs n.22/1997, per aver effettuato attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi (rottami ferrosi, traverse in legno) e di rifiuti speciali non pericolosi (accumulatori al piombo esausti, un

veicolo fuori uso, oli minerali esausti, lampade al neon usate), in assenza delle prescritte autorizzazioni e comunicazioni: accertato in Genova il 17.05.2003;

- b. Art. 20 lett. c) legge 47/1985, per aver costruito senza concessione edilizia una piattaforma in cemento, ove depositare parte dei rifiuti suddetti, in zona sottoposta a vincolo ambientale: accertato in Genova il 03.02.2003.

2. Il tribunale del riesame, su istanza di L.P., con ordinanza del 5.6.2003, annullava il sequestro, disponendo la restituzione delle aree sequestrate, ritenendo inesistente il *fumus delicti* in ordine a entrambe le ipotesi accusatorie.

In sintesi il tribunale osservava che : a) il materiale ferroviario dismesso (binari, traversine in legno, piastre, ganasce, bulloni), pur essendo classificato nei codici C.E.R., non poteva qualificarsi come rifiuto perché era pacificamente destinato alla commercializzazione (come risultava dalle fatture di acquisto e di vendita, con applicazione dell'i.v.a. nella aliquota ordinaria del 20%); b) i rifiuti pericolosi rinvenuti (batterie, oli minerali, pneumatici usati) non erano abbandonati alla rinfusa o stoccati in attesa di trattamento, ma sistematicamente ordinati, sicché non era integrata una attività di raccolta o di recupero, penalmente sanzionata; c) neppure per la carcassa di autovettura collocata su un sopralco poteva parlarsi di attività di recupero o di raccolta; d) quanto al reato edilizio, la difesa aveva provocato la piena legittimità dell'intervento eseguito.

3. Avverso detta ordinanza il P.M. ha proposto **ricorso per cassazione**, limitatamente all'annullamento del sequestro preventivo in relazione ai reati in materia di rifiuti, deducendo erronea applicazione della normativa in materia.

Al riguardo osserva:

- l'assoggettamento della società Car Crash alla procedura di *screening* per la valutazione di impatto ambientale ex art. 10 L.R. Liguria 38/1998 (documentato dalla difesa, come risulta dal testo dall'ordinanza impugnata) dimostra la intenzione della società di avviare le procedure semplificate per l'abilitazione a una attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, alla quale è preliminare la sottoposizione a *screening*: attività che invece era già iniziata prima delle necessarie abilitazioni;
- circa la esclusione della natura di rifiuto in base alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14 legge 178/2002 (pure affermata dal tribunale del riesame) l'ordinanza impugnata non ne ha accertato i presupposti, e cioè la effettiva destinazione al riutilizzo senza trattamenti di recupero e senza danno per l'ambiente. Inoltre detta esclusione è contraria alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Tombesi del 1997, e sentenza Arco-Chemie del 2000);
- quanto ai rifiuti pericolosi non poteva configurarsi il deposito contemporaneo di cui all'art. 6 lett. m) D.Lgs n. 22/1997, sia perché le sostanze rinvenute risultavano prodotte anche da terzi, sia perché non erano stati prodotti i registri di carico atti a

dimostrare che non erano stati superati i periodi di giacenza massimo, sia infine perché non spetta al giudice del riesame valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla predetta lett. m) dell'art. 6 (Cass. Sez. III, del 5.4.2001).

4. Il difensore di L.P. ha presentato memoria scritta, argomentando puntualmente contro le sueposte censure del pubblico ministero e chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Quanto al reato di cui all'art. 51 lett. a) D.Lgs n. 22/1997, risulta dalla stessa ordinanza impugnata che la società Car Crash aveva acquistato, raccolto e depositato nelle aree di sua pertinenza materiale dismesso (rotami ferrosi traversine in legno *et similia*), di cui cioè i produttori si erano disfatti.

Non si può quindi dubitare –pur con i limiti di cognizione del procedimento incidentale- che si trattava di rifiuti rientranti nella categoria Q 14 dell'Allegato "A" D.Lgs n. 22/1997, che comprende i prodotti di cui il produttore-detentore (ex art.6 lett. c) stesso decreto) non si serve più: nel caso di specie l'operatore ferroviario si era disfatto del materiale usato perché non se ne serviva più. Più precisamente, si trattava di sostanze rientranti nelle categorie 170200 (legno) 1e 170405 (ferro e acciaio) del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Analogo discorso deve farsi per la carcassa di autovettura, e per i pneumatici usati, rientranti nella anzidetta categoria Q 14 ovvero nella categoria Q 6 (elementi non utilizzabili), e più precisamente nella sottocategoria 160100 (veicoli fuori uso) o in quella 1560104 (veicoli inutilizzabili) e in quella 160103.

Contrariamente a quanto ha argomentato il tribunale del riesame, **non rileva che il materiale fosse destinato alla commercializzazione** da parte della Car Crash. Al riguardo la giurisprudenza della Corte europea di Giustizia, vincolante per il giudice italiano, ha costantemente precisato che *la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica* (Corte di Giustizia CE, 28.03.1990, Gessoso; Corte di Giustizia CE Sez. VI, 25.6.1997, Tombesi) e che *la destinazione futura di un oggetto o di una sostanza non ha incidenza sulla natura di rifiuto, con riferimento al fatto che il detentore dell'oggetto o della sostanza non ha incidenza sulla natura di rifiuto, con riferimento al fatto che il detentore dell'oggetto e della sostanza se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene* (Corte di Giustizia CE, Sez. V, 15.06.2000, proc. riuniti c- 418/97 e c-419/97).

Non porta a conclusione diversa la recente **norma di interpretazione autentica** di cui all'art. 14 del recente D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito in legge 8.8.2..2 n. 178, anche a prescindere dalla sua nota incompatibilità con la normativa comunitaria e dalla connessa controversia sulla sua applicabilità da parte del giudice italiano.

Infatti, da una parte, anche la interpretazione restrittiva del concetto di “disfarsi” stabilita dal primo comma dello stesso art. 14 appare pienamente applicabile alla fattispecie *de qua*, posto che essa comprende qualsiasi comportamento del produttore-detentore del materiale ferroviario, del veicolo e dei pneumatici in disuso.

Dall'altra parte, la deroga alla nozione di rifiuto introdotta nel secondo comma dell'art. 14, secondo cui è esclusa la qualifica di rifiuto quando la sostanza è effettivamente e oggettivamente riutilizzata a determinate condizioni, riguarda solo le ipotesi “abbia deciso” e “abbia l'obbligo di disfarsi”, ma non l'ipotesi “si disfi”, che è quella ricorrente nel caso concreto.

6. Quanto al reato di cui all'art. 51 lett. b) D.Lgs n. 22/1997, la stessa ordinanza impugnata ammette che trattasi anche di **rifiuti pericolosi** (accumulatori al piombo, cod. 160601 del C.E.R.; lampade al neon usate, cod. 200121)

Contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza, non rileva che tali rifiuti fossero sistematicamente ordinati e non raggruppati alla rinfusa, atteso che l'unica operazione che è lecito compiere senza autorizzazione o comunicazione è quella del “deposito temporaneo” definita dalla lettera m) dell'art. 6 D.Lgs n. 22/1997. Ma –come correttamente ha osservato il pubblico ministero ricorrente- il tribunale del riesame **non ha accertato che ricorrevano i presupposti richiesti dalla norma per integrare la nozione di “deposito temporaneo”**; anzi, mancava sicuramente il presupposto che i rifiuti fossero raggruppati nel luogo in cui erano prodotti. Pertanto ha errato il tribunale laddove ha escluso che la società Car Crash avesse posto in essere un'attività di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) in vista di altre operazione di smaltimento o di recupero.

7. In conclusione, in relazione ai reati ipotizzati in materia di rifiuti, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con l'effetto di ripristinare il sequestro preventivo illegittimamente annullato.

P.Q.M.

la Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di cui all'art. 51 D.Lgs n.22/1997, ripristinando il disposto sequestro preventivo.

Così deciso in Roma il 12.11.2003

4. Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 3.02.2004, n. 1758 (Ud. 14.11.2003). Ric. B.G.

Il Filter cake, anche alla luce delle specificazioni interpretative del sopravvenuto D.L. N. 138/2002, costituisce un vero e proprio prodotto, e cioè è il risultato di un razionale e mirato

processo industriale, normativamente riconosciuto (v. D.P.R. 17 gennaio 1995 "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa. Sicilia orientale"); peraltro, avente un non trascurabile valore commerciale tanto da essere richiesto da ditte tedesche, inglesi e statunitensi.

(Fattispecie nella quali sono stati annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro del G.I.P. datato 5 marzo 2003, e si è disposta la restituzione dei capannoni della società, ove veniva stoccato il c.d. filter cake o concentrato di vanadio, sottoposti a sequestro).

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal B.G., avverso l'ordinanza del 29/05/2003, pronunciata dal Tribunale di Siracusa.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Carlo M. Grillo;

Sentite le conclusioni del P.M., in persone del S. Procuratore Generale dott. f.m.

Iacoviello, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensori, avv. L. Acquarone e B. Leone, che insistono per l'accoglimento del ricorso; la corte osserva:

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Siracusa, con la gravata ordinanza, ha rigettato- ex artt. 322 bis c.p.p- l'appello presentato nell'interesse di B.G, amministratore unico della EC... s.r.l., indagato in ordine al reato di gestione di rifiuti non autorizzata, avverso il diniego di dissequestro di un capannone di proprietà della menzionata ditta, nel quale veniva insaccata e stoccata una sostanza, denominata *filter cake* (o concentrato di vanadio), prodotta dall'impianto I.G.C.C. DI Priolo Gargallo di proprietà della "Isab Energy s.r.l."

Il capannone era stato oggetto di **sequestro preventivo**, in data 5/3/2002, da parte del G.I.P: presso il Tribunale di Siracusa, provvedimento avverso il quale B.G. aveva proposto richiesta di riesame, che era stata rigettata dal **Tribunale di Siracusa (25/3/2002)**.

Successivamente, in data 14/4/2003, il G.I.P. presso il detto Tribunale rigettava **la richiesta di dissequestro** proposta da B.G., fondata sulla non ipotizzabilità del reato ascrittogli (art. 51 D.Lgs n.22/1997), contro la quale veniva proposto l'appello, deciso con l'impugnata ordinanza.

Contro questa **ricorre per cassazione B.G.**, deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto la decisione del Tribunale, come del resto anche quella del G.I.P:, si fonda sull'erroneo convincimento che il filter cake sia un rifiuto, quantunque detta natura sia esclusa da ben due consulenze tecniche, che non fanno riferimento al concetto di "recupero e riciclo" di metalli dalla menzionata sostanza, bensì al procedimento di "estrazione" dalla stessa di particelle di metalli. Quindi, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 d.l. n. 138/2002, si

tratterebbe di sostanza e materie residuali di produzione, riutilizzate in analogo o diverso ciclo produttivo, per cui non rientrerebbero nella nozione di rifiuto, anche perché mancherebbe – comunque- la volontà di disfarsi del bene in questione.

Con **motivi aggiunti**, depositati il 23/10/2003, il ricorrente ribadisce il proprio assunto, evidenziando l'erronea applicazione dell'art. 14 del detto decreto (convertito con legge n. 178/2002) e precisando che in concentrato di vanadio denominato *filter cake* o *metal cake*, è una sostanza prodotta dall'impianto I.G.C.C. di Priolo Gargallo di proprietà della ISAB Energy s.r.l., che ha come oggetto sociale la massificazione di oli pesanti per la produzione, tra l'altro, proprio di concentrato di vanadio, autorizzata del decreto di valutazione impatto ambientale (V.I.A.); detto concentrato, contenente vanadio in misura dal 10% al 40%, non può pertanto essere considerato uno scarto di lavorazione ma un prodotto commercializzato come tale, esso, infatti, veniva accumulato presso il capannone sequestrato, indi insaccato in appositi contenitori per essere spedito agli acquirenti stranieri (Germania e USA), titolari di impianti per l'estrazione del vanadio, avente rilevante valore commerciale.

Pertanto contesta assolutamente la qualifica di "rifiuto", ai sensi della normativa nazionale (compresa la recente legge n. 178/2002), da ritenersi peraltro conforme alla normativa comunitaria.

All'odierna udienza camerale il P.G e i difensori concludono come sopra riportato.

Il ricorso è ammissibile e fondato

Questa Sezione – con **sentenza 12 maggio 1994, n. 1512, Visciano**- ha affermato: "In tema di misure cautelari reali, mezzo ordinario a disposizione dell'indagato per contestare la legittimità, anche nel merito, del sequestro è il riesame, a cui, in pendenza del termine per proporlo, può aggiungersi l'istanza di revoca per fatti preesistenti o sopravvenuti, la quale, per la sua rapida definizione, può essere preferita a detto rimedio. Una volta esaurita la fase del riesame (ivi compreso l'eventuale ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale) o anche in pendenza della stessa oppure in caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame, con implicito riconoscimento della legittimità ed adeguatezza della misura cautelare reale disposta e della sua conformità alle risultanze procedurali o processuali, è possibile richiedere la revoca di detta misura, solo ove sia modificato il quadro processuale per "fatti sopravvenuti". Pertanto, ove la situazione processuale non sia mutata, diventa inammissibile ogni ulteriore richiesta di revoca della misura cautelare reale e, conseguentemente, l'appello proposto avverso l'ordinanza di rigetto o dichiarativa di questa inammissibilità, se non vengano dedotti "fatti sopravvenuti" tali da escludere la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del sequestro"

Detto orientamento non è mutato (più recentemente: **Sez. III, 14.2.2001, Incitti; Sez. III, 19.04.2001, Santacolomba; Sez III 17.10.2001, D'Orazio**) ed è condiviso dal Collegio, per cui, nel caso di specie, per valutare innanzi tutto l'ammissibilità della stessa istanza di

revoca del sequestro rivolta al G.I.P., e quindi dell'appello avverso la decisione di questi, occorre preliminarmente accertare se la detta richiesta fosse giustificata da "fatti sopravvenuti", rispetto a quelli già conosciuti e considerati dal giudice, idonei a modificare l'originario quadro processuale.

A tale domanda deve risponderci affermativamente, rientrando di certo nella nozione di "fatto sopravvenuto" l'emanazione del D.L. 8/7/2002 n. 138, convertito nella L. 8/(2002 n. 178, recante "interpretazione autentica" della definizione di rifiuto; detta normativa, infatti, è successiva alla pronuncia del Tribunale del riesame (25/3/2002) e precede l'istanza di dissequestro dell'indagato. Lo stesso dicasi per la consulenza tecnica d'ufficio, *infra* richiamata, affidata dal P.M. di Siracusa in data 1/6/2002, che puntualizza e chiarisce i termini scientifici della questione.

Dunque la richiesta di dissequestro de *qua*, e quindi il presente ricorso, deve ritenersi ammissibile.

Nel merito il gravame deve essere accolto.

Il filter cake, infatti, non può essere considerato un rifiuto, come ritenuto invece dal Tribunale. Lo si evince chiaramente dalla relazione della menzionata consulenza tecnica di ufficio, disposta dal P.M. di Siracusa ed effettuata dal prof. S. Sciacca, Ordinario di Igiene nell'Università degli Studi di Catania, e dalla dott.ssa M. Ferrante, ricercatrice presso lo stesso Ateneo.

Nell'elaborato viene, innanzi tutto, precisato (p.17) che il **filter cake**, o concentrato di vanadio, **è un prodotto** di un "razionale processo industriale" e "rappresenta la quota inorganica del petrolio grezzo che si è concentrata sempre più con la contemporanea diminuzione della componente organica", trasformata in combustibili pregiati (benzine, nafta, gasoli, ecc.); la detta sostanza ha come principali componenti appunto il vanadio (V) ed il nichelio (Ni), riscontrati -nel campione analizzato- in misura rispettivamente del 24,5% e del 7,2%. Il primo metallo viene industrialmente impiegato come additivo di base di una lega utilizzata soprattutto nella produzione di acciaio, ma anche nella produzione di energia atomica, nella costruzione di aerei e nella tecnologia spaziale; l'ossido di vanadio, ricavabile dallo stesso, viene poi utilizzato, oltre che per la produzione di acciai speciali, anche per quella di farmaci; pure il nichelio, una volta separato, è abitualmente richiesto per la produzione di acciai e leghe pregiate.

L'estrazione degli altri elementi, presenti nel *filter cake* in concentrazione estremamente basse, non risulta invece economicamente vantaggiosa, per cui essi, una volta separati dal vanadio e dal nichelio, possono si considerarsi rifiuto.

Peraltro anche il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale al progetto per la costruzione dello stabilimento ISAB Energy, dove

viene prodotto il *filter cake*, produzione espressamente indicata tra gli scopi societari (vedi statuto).

Dunque, quanto sequestrato nei capannoni della "EC s.r.l.", lungi dall'essere un rifiuto, anche alla luce delle specificazioni interpretative del sopravvenuto D.L. n. 138/2002, costituisce un vero e proprio prodotto, e cioè il risultato di un razionale e mirato processo industriale, normativamente riconosciuto (v. D.P.R. 17/01/1995 "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa- Sicilia orientale"), peraltro avente non trascurabile valore commerciale, tanto da essere richiesto da ditte tedesche, inglesi e statunitensi (v. perizia menzionata, p. 30, nonché D.P.R. citato).

Non si ravvisa, pertanto, il fumus del reato ipotizzato a carico di B.G. (gestione non autorizzata di rifiuti) e conseguentemente il capannone della EC. S.r.l., dove era depositata la sostanza in questione, deve essere dissequestrato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro 5/3/2002 del G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto; manda alla cancelleria per gli incumbenti di cui all'art. 626 c.p.p.

Così deliberato in Roma il 14 novembre 2003.